Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

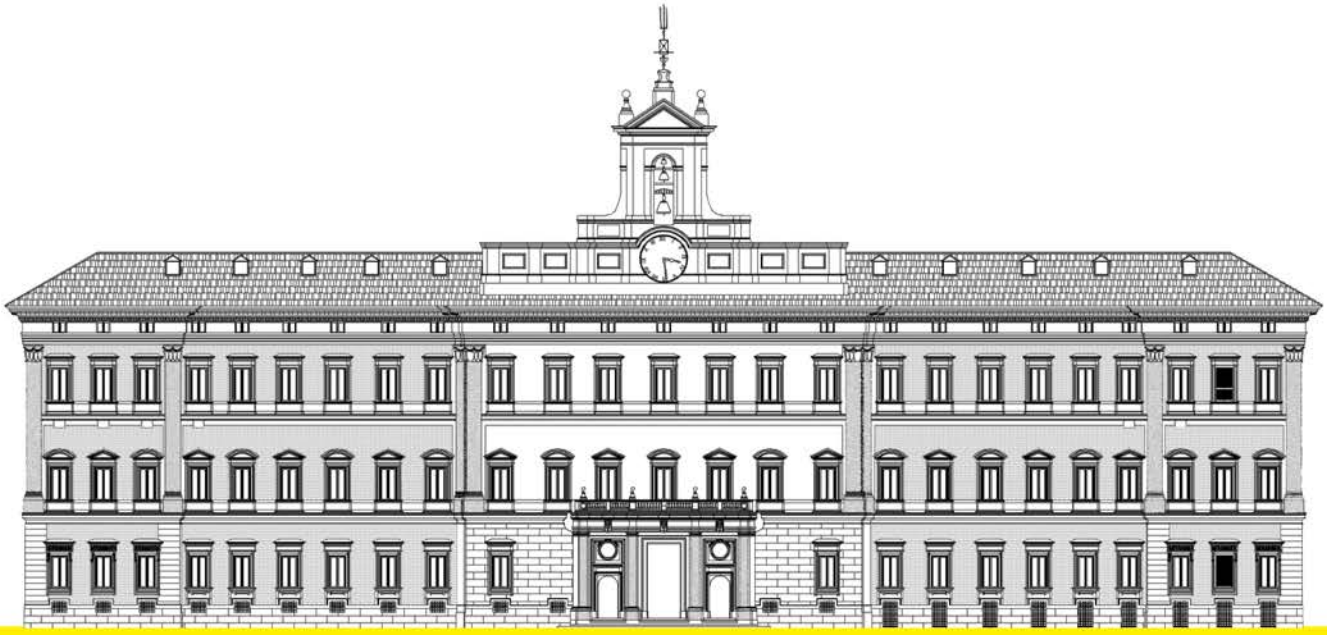

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2617-B

Delega al Governo per la riforma del terzo settore

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1870)

N. 383 – 24 maggio 2016

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2617-B

Delega al Governo per la riforma del terzo settore

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1870)

N. 383 – 24 maggio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Estremi del provvedimento

A.C.	**2617-B**
Titolo breve:	**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**
Iniziativa:	governativa approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Commissione di merito:	XII Commissione
Relatrice per la Commissione di merito:	Lenzi
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	alla XII Commissione	in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento	

INDICE

ARTICOLO 1 - 6 ..... - 3 -

FINALITÀ E CRITERI DIRETTIVI ..... - 3 -

ARTICOLO 8 ..... - 6 -

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ..... - 6 -

ARTICOLO 9 E ARTICOLO 11, COMMA 2 ..... - 7 -

MISURE FISCALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE ..... - 7 -

ARTICOLO 10 ..... - 9 -

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE ..... - 9 -

ARTICOLO 11, COMMI 1 - 3 ..... - 11 -

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI ..... - 11 -

PREMESSA

Il provvedimento, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
Il testo approvato dalla Camera è corredato di relazione tecnica.

Sul testo approvato in prima lettura dalla Camera (S. 1870) è stata infatti trasmessa al Senato una relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, nel corso dell'esame al Senato sono state trasmesse ulteriori relazioni tecniche riferite agli emendamenti agli articoli 9, 10 (di nuova introduzione) e 11[1].
Il presente dossier considera le modifiche apportate dal Senato aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 - 6
Finalità e criteri direttivi

Le norme, nel testo approvato dalla Camera, recano le deleghe per il riordino e le risorse delle discipline del Terzo settore e dell'impresa sociale.

Le modifiche, introdotte dal Senato, escludono dall'ambito applicativo della legge in esame e dei relativi decreti attuativi le fondazioni bancarie (articolo 1, comma 1).
Viene, inoltre, introdotta una espressa clausola di neutralità finanziaria con riferimento alle deleghe recate dal disegno di legge in esame e viene disposto che agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della legge in esame, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (articolo 1, comma 6).
Sono, inoltre integrati e modificati i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi oggetto del presente provvedimento. Sono introdotti, fra l'altro, le seguenti modifiche ai principi e criteri direttivi:

[1] Seduta n. 542 della V Commissione Bilancio del 9 marzo 2016.

- attuare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità dei bilanci mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente (articolo 3, comma 1, lettera *a*));
- prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti (articolo 3, comma 1, lettera *a*));
- garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 4, comma 1, lettera *h*));
- favorire, all'interno del Terzo settore, la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e di quelle operanti nelle attività di protezione civile (articolo 5, comma 1, lettera *a*));
- introdurre criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera *b*));
- prevedere che i centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore. Inoltre, viene confermato che al loro finanziamento e accreditamento si provveda stabilmente con le risorse previste dall'articolo 15 della legge n. 266/1991[2] (legge quadro sul volontariato) (articolo 5, comma 1, lettera *e*), numeri 3) e 6));
- prevedere che gli organismi regionali e sovraregionali deputati al controllo dei centri di servizio per il volontariato provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale (articolo 5, comma 1, lettera *f*), numero 1));
- prevedere altresì che alla costituzione di tali organismi regionali e sovraregionali si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici (articolo 5, comma 1, lettera *f*), numero 2));

[2] L'articolo 15 della legge n. 266/1991 ha istituito in tutte le regioni il Fondo speciale per il volontariato, alimentato dagli enti dalle Fondazioni bancarie attraverso l'accantonamento annuale di 1/15 degli utili.

- superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello. All'attuazione della disposizione in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 5, comma 1, lettera *g*));
- qualificazione dell'impresa sociale come organizzazione (anziché impresa) privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 in esame, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore (articolo 6, comma 1, lettera *a*)).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, **non sono corredate di relazione tecnica**.

Al riguardo si rileva che l'articolo 1, comma 6, del testo in esame reca una clausola di neutralità riferita al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora, in sede di conferimento della delega, non risulti possibile, per la complessità della materia trattata, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano tali oneri devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Stante il rinvio al citato articolo 17, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. In tale sede sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto finanziario appare

condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata.

Infatti, taluni dei principi e criteri di delega enunciati appaiono in linea di principio suscettibili di determinare conseguenze finanziarie che potranno essere verificate soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite (ad esempio l'articolo 3, comma 1, lettera a) relativo alla disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti).

Tanto premesso, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto dei criteri, volti ad assicurare la neutralità finanziaria, definiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 in esame.

Quanto al Consiglio nazionale del Terzo settore, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che - considerate le predette clausole e il principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), che fa riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente - alla costituzione e al funzionamento del medesimo possa provvedersi senza nuovi oneri e senza quindi la corresponsione di emolumenti o rimborsi ai suoi componenti.

ARTICOLO 8
Servizio civile universale

La norma, nel testo approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, delega il Governo alla revisione della disciplina del servizio civile nazionale, prevedendo, tra i principi e i criteri direttivi, l'istituzione del servizio civile universale (comma 1, lett. a) con la previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio tramite bando pubblico e procedure selettive (comma 1, lett. b) nonché il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio (comma 1, lett. d).

Le modifiche, introdotte dal Senato, integrano i principi e i criteri direttivi previsti ai fini dell'esercizio della delega legislativa per la revisione della disciplina del servizio civile nazionale. In particolare viene disposto che il servizio civile universale sia aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni (comma 1, lett. b). Vengono attribuite allo Stato le funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale e si prevede la realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, di programmi da parte degli enti locali, degli altri enti pubblici territoriali e degli enti di Terzo settore. Viene consentito, altresì, alle Regioni, agli

enti locali, agli altri enti pubblici territoriali e agli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati (comma 1, lett. d). Sono, altresì, previsti il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento (comma 1, lett. i).

Si evidenzia che la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dalla legge n. 230/1998, è un organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio nazionale del servizio civile. L'organizzazione e l'attività della Consulta, la nomina dei membri e la durata del loro incarico sono stabiliti con DPCM. La Consulta, soppressa per effetto dell'art. 20, comma 12, del DL n. 95/2012, che ha provveduto al riordino degli organi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, è stata successivamente riconfermata quale organismo collegiale dall'art. 1, comma 257, della legge n. 228/2012. La Consulta è costituita da 15 membri, così distribuiti: 8 in rappresentanza degli enti e dei loro organi rappresentativi; 1 rappresentante della Conferenza Stato-Regioni; 1 rappresentante del Dipartimento della protezione civile; 1 rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani; 4 rappresentanti dei volontari di Servizio civile nazionale.

Le modifiche, introdotte nel corso dell'esame al Senato, **non sono corredate di relazione tecnica**.

Al riguardo, trattandosi di norme di delegazione legislativa, assistite anch'esse dalle clausole generali di cui all'articolo 1, comma 6, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando a quanto è stato già rilevato con riferimento agli articoli da 1 a 6 del provvedimento in esame.

ARTICOLO 9 e ARTICOLO 11, comma 2
Misure fiscali e disposizioni finanziarie

Le norme, nel testo approvato dalla Camera, recano, rispettivamente, una delega in materia di misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore (articolo 9) e disposizioni di copertura finanziaria (articolo 11).

Le modifiche, introdotte al Senato, prevedono che il fondo, già previsto dal testo approvato dalla Camera e destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e operi attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di

promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzo di tali risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Si prevede, inoltre, che il fondo sia articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro (articolo 9, comma 1, lettera *g*)).

Si prevede, inoltre, che le misure agevolative previste dal presente articolo (misure fiscali e di sostegno economico) tengano conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354[3], della legge n. 311 del 2004, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015 (articolo 9, comma 2).

Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *g*), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10[4], del decreto legge n. 83 del 2012 e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014.

> Il comma 187 della legge n. 190 del 2014 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame al Senato, con riferimento all'articolo 9, comma 2, precisa che la disposizione prevede misure agevolative volte a

[3] Si tratta del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca". Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della legge n. 311 del 2004.

[4] Si tratta delle disponibilità versate al Fondo per la crescita sostenibile (Fondo rotativo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico) di cui al citato articolo 23 del DL n. 83 del 2012.

sostenere lo sviluppo e la crescita degli investimenti delle imprese sociali attraverso il Fondo rotativo istituito dalla legge n. 311 del 2004, secondo quanto previsto dal decreto del 3 luglio 2015 del Ministero dello sviluppo economico. La RT afferma che tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie all'attuazione della stessa sono quelle già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal citato decreto del 3 luglio 2015 e individuate con delibera CIPE del 6 agosto 2015. Con tale delibera il Comitato ha assegnato 200 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 311 del 2004, da destinare a un regime di aiuto istituito con il decreto del 3 luglio 2015 che prevede, all'articolo 3, agevolazioni per imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative aventi qualifica di ONLUS.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 9, comma 2, andrebbe chiarito il riferimento alle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004. In particolare - considerata la clausola di neutralità nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, previsti dall'articolo 1, comma 6 del provvedimento in esame – andrebbero fornite indicazioni circa l'effettiva portata applicativa della citata disposizione. Inoltre, non appare chiaro se il comma 2 dell'articolo 9 debba intendersi come criterio di delega legislativa aggiuntivo rispetto a quelli elencati al precedente comma 1 ovvero come disposizione volta a dare copertura alle misure previste dal medesimo articolo 9. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura al fine dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), relativamente alla quota di 10 milioni di euro, riguardante l'utilizzo di somme iscritte in conto residui, andrebbero esclusi eventuali effetti negativi di cassa, relativi all'utilizzo delle predette risorse per le finalità in esame.

ARTICOLO 10
Fondazione Italia Sociale

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede l'istituzione della Fondazione Italia Sociale con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti

maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

Lo statuto della Fondazione, che deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:

- strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*;
- strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;
- la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

Si prevede, inoltre, che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187[5], della legge n. 190 del 2014.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo si rileva che la Fondazione Italia Sociale istituita dalla disposizione in esame è finalizzata a sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. A tal fine,

[5] Il citato comma 187 ha autorizzato, per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

la disposizione reca uno stanziamento di un milione di euro, riferito al solo esercizio 2016 e riguardante le attività istituzionali della Fondazione. Per gli esercizi successivi, si fa riferimento all'utilizzo di risorse private e di risorse pubbliche; per queste ultime, non sono peraltro precisati, l'ammontare e le relative modalità di reperimento. In proposito appare opportuno acquisire chiarimenti.

Quanto all'esenzione fiscale per gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che gli effetti finanziari di tali previsioni costituiscano rinuncia a maggior gettito. In proposito appare utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 7), si rileva che la disposizione in commento prevede che alla copertura degli oneri funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione Italia Sociale, pari a 1 milione di euro per il 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, si osserva che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Al riguardo, si fa presente che i citati stanziamenti, iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presentano le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 11, commi 1 - 3
Disposizioni finanziarie e finali

Al riguardo, si segnala preliminarmente che il comma 1 dell'articolo in commento, non modificato durante l'esame presso il Senato, prevede che all'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge si provveda - salvo quanto stabilito dai successivi commi 2 e 3 - nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50

milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e che i citati stanziamenti risultano iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi *supra*). Per altro la disposizione non risulta coordinata con quella introdotta al Senato all'articolo 10, comma 7, che, come detto in precedenza, imputa alla predetta autorizzazione di spesa un onere di 1 milione di euro per l'anno 2016 per la costituzione e il funzionamento della Fondazione Italia Sociale. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Ciò premesso, il comma 2 dell'articolo in commento - modificato nel corso dell'esame presso il Senato – autorizza la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 al fine di consentire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Il principio e criterio direttivo da ultimo richiamato precisa che il citato Fondo è articolato, solo per l'anno 2016, in una sezione di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, ed in una sezione di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro. Alla copertura del relativo onere per l'anno 2016 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle quali si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016;

b) quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015.

Per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della lettera *a)*, si osserva, in primo luogo, che l'autorizzazione di spesa ivi richiamata fa in realtà riferimento all'utilizzo delle disponibilità - rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate - accertate e versate alla contabilità speciale del Fondo rotativo per la crescita sostenibile (cap. 7483 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Ciò posto, appare opportuno acquisire dal Governo un chiarimento circa la effettiva capienza delle predette disponibilità in conto residui rispetto agli oneri oggetto di copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che le richiamate disponibilità, delle quali si prevede l'utilizzo, siano comunque libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento. Andrebbe peraltro acquisito un chiarimento del Governo anche in merito alla compatibilità dell'utilizzo di tali risorse, come previsto dal provvedimento in esame, rispetto alle finalità ed ai vincoli di destinazione contemplati dalla citata norma autorizzativa di spesa.

Per quanto concerne, invece, la copertura individuata ai sensi della lettera *b)*, si segnala, in primo luogo, che le risorse iscritte in bilancio per l'anno 2016 ammontano ad euro 58.026.970 (cap. 812 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo ad entrate derivanti da trasferimenti dello Stato). Al riguardo, appare opportuno che il Governo, stante il tenore letterale della disposizione, chiarisca se le risorse oggetto di trasferimento siano quelle introitate sulla base del gettito derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche riferita ai redditi percepiti nel 2015. Ciò posto, appare altresì opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di una quota parte delle predette risorse rientri comunque nell'ambito delle finalità previste dalla normativa vigente in materia[6]. In tale

[6] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione dello Stato può essere da quest'ultimo utilizzata per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. 6. Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 6, del regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

quadro, si segnala peraltro che è attualmente all'esame della V Commissione bilancio della Camera la proposta di legge A.C. 3828 (Boccia ed altri), di riforma del contenuto della legge di bilancio, la quale - al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti - dispone una modifica all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, introducendo, tra l'altro, il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.

Per quel che concerne, infine, la copertura dell'onere a regime, determinato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si osserva che tale ultima disposizione, come in precedenza già evidenziato, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Al riguardo, si fa presente che i citati stanziamenti, iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presentano le necessarie disponibilità.

Si segnala, infine, che il comma 3 dell'articolo in esame – non modificato nel corso dell'esame presso il Senato – dispone che alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure recate dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo settore, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si osserva che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per la liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF e che il relativo stanziamento risulta iscritto sul capitolo 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.